



## news e informative

# LA NUOVA COMUNICAZIONE TELEMATICA DELLE OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE

Dal primo gennaio 2019 entrerà in vigore il nuovo obbligo di trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate previsto dall'art. 1, comma 3-bis del D.lgs n. 127/2015, inserito dall'art. 1 comma 909, lett. a), n. 4), L. 205/2017.

Il suddetto adempimento si riferisce ai dati relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia, salvo quelle per le quali sia stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche per mezzo del Sistema di Interscambio (SdI), ai sensi dell'art. 1, comma 3 del medesimo D.Lgs.

I soggetti obbligati alla comunicazione dovrebbero essere quelli residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato. Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30.04.2018, con il quale sono state definite le regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche e per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere, nell'individuare le informazioni oggetto della comunicazione in esame, si riferisce agli "operatori Iva residenti".

Ne deriva pertanto che l'obbligo deve essere osservato anche dai soggetti stabiliti in altri Paesi (UE o extra-UE), ma identificati ai fini IVA in Italia direttamente o per mezzo di un rappresentante fiscale. Risulta invece irrilevante se la controparte sia identificata o meno in Italia, in quanto si prevede esclusivamente che le operazioni oggetto di comunicazione abbiano come controparte un soggetto non stabilito in Italia.

Il Consiglio dell'Unione Europea ha autorizzato l'Italia ad imporre la fatturazione elettronica ai soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano, con la decisione di esecuzione n. 2018/593/UE, in deroga agli art. 218 e 232 della Direttiva n. 2006/112/CE. L'art. 1, comma 3 del D.lgs. 127/2015, nel fare riferimento ai "soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato", non sembrerebbe conforme pertanto all'autorizzazione comunitaria citata.

Come specificato dal Provvedimento n. 89757/2018 le informazioni da trasmettere sono quelle riguardanti: i dati identificativi del cedente/prestatore, del cessionario/committente, la data del documento comprovante l'operazione, la data di registrazione, il numero di documento, la base imponibile, l'aliquota Iva applicata e l'imposta, ovvero ove l'operazione non comporti l'annotazione dell'imposta nel documento, la tipologia dell'operazione.

A dispetto dell'art. 1 comma 3-bis del D.lgs 127/2015, il provvedimento prevede che la comunicazione per le operazioni per le quali sia stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche per mezzo del sistema SdI, sia facoltativa.

La trasmissione telematica viene effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso, ovvero a quello della data di ricezione del documento che comprova l'operazione. Per le fatture emesse, la comunicazione può essere eseguita trasmettendo al SdI l'intera fattura in formato XML, con l'indicazione dei codici convenzionali previsti nel campo "Codice Destinatario".

Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere si applica la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà (1 euro), entro il limite massimo di 500 euro, se la trasmissione è effettuata nei 15 giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la

Aderente a:



trasmissione corretta dei dati ed è previsto il divieto di applicazione dell'istituto del "cumulo giuridico", di cui all'articolo 12 D.Lgs. 472/1997.

Brescia, 28 giugno 2018

**per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:**  
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email [fiscale.tributario@apindustria.bs.it](mailto:fiscale.tributario@apindustria.bs.it)

Aderente a: